

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni di vendita le etichette dovranno riportare a caratteri di stampa, chiari e leggibili, la denominazione «Castagna di Roccamonfina I.G.P.», seguita dall'acronimo IGP, il simbolo grafico europeo dell'IGP e il logotipo di cui al presente articolo.

All'indicazione geografica protetta «Castagna di Roccamonfina», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato delle imprese produttrici, quali: «il nome della *cultivar* utilizzata» o «prodotto raccolto a mano». È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso di altre indicazioni geografiche è vietato.

Norme specifiche in materia di confezionamento:

confezionamento prodotto fresco: il prodotto deve essere posto in vendita in contenitori con capienza da un minimo di 0,250 kg fino ad un massimo di 25 kg, realizzati con materiale consentito dalle normative nazionali e comunitarie;

confezionamento prodotto secco in guscio: le castagne secche in guscio vanno commercializzate in confezioni, consentite dalle normative nazionali e comunitarie, contenenti una quantità di prodotto variabile da un minimo di 0,150 kg ad un massimo di 25 kg;

confezionamento prodotto secco sgusciato: le castagne secche sgusciate vanno commercializzate in confezioni, consentite dalle normative nazionali e comunitarie, contenenti una quantità di prodotto variabile da un minimo di 0,100 kg ad un massimo di 25 kg;

confezionamento prodotto pelato: le tipologie di confezionamento per le castagne pelate intere sono quelle ammesse dalla normativa vigente per tale prodotto, a condizione che non ne vengano alterate le caratteristiche di qualità di cui all'art. 2. Non è ammessa la presenza di corpi estranei di qualsiasi natura.

È ammesso il confezionamento «sottovuoto» con «atmosfera protettiva» e del prodotto surgelato.

In etichetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi ulteriore denominazione non espressamente prevista dal presente disciplinare. Dovranno inoltre essere indicati: nome, ragione sociale e indirizzo del produttore e del confezionatore e tutti gli elementi previsti dalla normativa corrente.

Logotipo.

L'ideazione grafica del logo della I.G.P. «Castagna di Roccamonfina» muove dall'istanza di dover legare in maniera indissolubile il prodotto con il luogo di produzione. Le qualità della castagna risultano infatti profondamente legate alla natura vulcanica dei terreni che caratterizzano l'intero areale. Si è quindi inteso legare anche in forma grafica il profilo del vulcano con i caratteri della scritta, in modo che la sagoma inconfondibile della caldera vulcanica determini il capolettera della dicitura «Castagna di Roccamonfina». La sommità del frutto viene così a creare graficamente anche l'effetto di eruzione del vulcano, al fine di marcare ulteriormente il binomio luogo-prodotto.

I colori prescelti, coerentemente con l'idea grafica, sono il marrone medio-scuro per il frutto (CMYK 46-83-90-93) ed il rosso scuro per indicare il carattere vulcanico del territorio (CMYK 24-99-100-22). Per la versione B/N: Nero CMYK 82-79-4-94, Grigio CMYK 66-58-53-33.



20A07199

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento della «Cooperativa sociale autismo Trento in sigla C.S.A. Autismo - Cooperativa sociale», in Mezzolombardo

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. Di disporre, (*Omissis*), lo scioglimento per atto dell'Autorità della Cooperativa sociale autismo Trento in sigla C.S.A. Autismo - Cooperativa sociale con sede a Mezzolombardo (TN) - via Trento n. 35 - ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni.

2. Di non procedere alla nomina di un commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire in misura superiore a euro 5.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 17 della deliberazione di Giunta provinciale n. 2599 del 30 ottobre 2009.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale.

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

5. Di dare atto che il procedimento, avviato e sospeso come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento.

6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni.

7. Di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

20A07261

